

ritto a pensione. Inoltre, ove la cessazione dal servizio avvenga senza liquidazione di pensione o di indennità a favore dell'impiegato, l'Ente, che ha sovventionato l'impiegato stesso, viene rimborsato del residuo credito con somme prelevate da un apposito fondo di garanzia costituito, per legge, con speciali contributi rateali versati da tutti gli impiegati, che effettuano l'operazione di cessazione del quinto o del doppio quinto dello stipendio;

l'Es delega, che invece rateale l'impiegato in base al citato C. D. per le Case popolari e per l'Industria Edilizia, non offre tutte le sopradette garanzie. Accettando tale delega lo Stato si impegna solo di versare all'Ente sovventore la quota dello stipendio delegata, impegno che è quindi subordinato al diritto da parte dell'impiegato allo stipendio. Inoltre anche per dette deleghe è prescritto (vedi art. 29 del citato C. D.) che l'importo della cessazione debba essere ritenuto sulle rate di pensione fino a che sia estinto il debito. Invece in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, anche se l'impiegato ha diritto ad indennità una volta tanto, nessuna garanzia assiste l'Ente, a cui favore la delega